



COMUNE DI NAPOLI
Area Infrastrutture e Grandi Assi Viari
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 572 del 19/07/2024

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione coatta in un tratto di via Bosco a Capodimonte, dalle ore 08.00 del 27/07/24 fino alle ore 03.00 del 28/07/24, in occasione dei festeggiamenti organizzati per la “Festa di Sant’Anna”

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Ordinanza Sindacale n° 603 del 06/04/2007, è già istituito in Via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie, il divieto di transito veicolare nei giorni festivi e domenicali dalle ore 8:00 alle ore 14:00, ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale.

Visto che:

- la Presidenza della Municipalità 3, con nota prot. PG/2024/548061 del 18/06/2024, ha trasmesso la documentazione relativa all’evento “Festa di Sant’Anna”, che si terrà in via Bosco di Capodimonte il giorno 27/07/2024;
- a tale nota è stato allegato il verbale di riunione del 21/05/24, redatto alla presenza dei rappresentanti della Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 3, del Presidente e del Vice Presidente della Municipalità 3, della Polizia Locale U.O. Stella/San Carlo all’Arena e della Società organizzatrice dell’evento;
- nel suddetto verbale è riportato che, per la buona riuscita dell’evento, è necessario istituire - alla stregua di quanto già previsto dalla sopra citata Ordinanza Sindacale n° 603 del 06/04/2007 - il divieto di transito veicolare in via Bosco di Capodimonte, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Miano e l’intersezione con vico Santa Maria della Grazie, a partire dalle ore 08.00 del 27/07/24 fino alle ore 03.00 del 28/07/24, nonché l’istituzione, nel medesimo tratto stradale e per il medesimo intervallo temporale, del divieto di sosta veicolare con rimozione coatta.

Visto il parere favorevole espresso in data 16/07/24 dalla “*Conferenza Permanente dei Servizi per l’Organizzazione dei Piani di Traffico relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni*”.

Ritenuto che, per le motivazioni sopra riportate, si rende necessario adottare la disciplina di circolazione riportata nella parte dispositiva del presente atto,

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- la nota prot. PG/2023/563211 del 07/07/2023 con allegato verbale di riunione del 06/07/2023;
- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l’articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali,

ORDINA

ISTITUIRE in Via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie, dalle ore 08.00 del 27/07/24 fino alle ore 03.00 del 28/07/24:

1. il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze dell'Ordine, delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale, dei veicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e degli organizzatori dell'evento.
2. il divieto di sosta con rimozione coatta, su ambo i lati stradali.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni indicati nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione. Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. L.º 30/04/1992 nº285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D. L.º 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.